CONVENZIONE PER LA CONSULENZA E L'ASSISTENZA LEGALE

Da valersi a ogni effetto di legge tra:

L'Avvocato Benedetta De Paola con studio legale in Roma (00186), Largo della Fontanella di Borghese n. 84, (Tel. 06/538150; Cell. 342/8376414; E Mail b.depaola@studiodepaolaroma.it – info@studiodepaolaroma.it; PEC benedettadepaola@ordineavvocatiroma.org) del Foro di Roma, d'ora innanzi denominato anche "Studio Legale De Paola o Studio"

E

Il SINAFI, Sindacato Nazionale Finanzieri C.G.S., con sede legale a Roma, in Via Tagliamento n. 9 - C.F. 96411220583, - Cell. 3346535363, mail:segreterianazionale@sinafi.org – PEC: segreterianazionale@pec.sinafi.org, nella persona del Segretario Generale - legale rappresentante p.t., - Dott.ssa Stefania Castricone, d'ora innanzi denominato per brevità "SI.NA.FI."

PREMESSO CHE

a) il SI.NA.FI. ritiene opportuno assicurare ai suoi associati una serie di servizi legali allo scopo di garantire condizioni favorevoli alla tutela dei loro diritti e interessi, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

b) il SI.NA.FI. si è mostrato interessato ai servizi prestati dal sopra indicato Studio Legale De Paola.

c) lo Studio Legale De Paola avrà area di competenza nell'ambito del Diritto Civile e nell'ambito del Diritto Amministrativo Militare,

TANTO PREMESSO

Il Si.Na.Fi. e lo Studio Legale De Paola

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;

Art. 2

Lo Studio si impegna ad offrire una prima forma di assistenza e consulenza legale gratuita a mezzo telefono, tramite whatsapp, email e, ove necessario, in presenza, a tutti gli associati del SINAFI, anche per fatti non connessi al servizio e/o concernenti i propri familiari, sulle seguenti tematiche:

Ambito civile:

Responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale ivi compresa la responsabilità medica e professionale; questioni attinenti alla materia della proprietà immobiliare, delle locazioni, della comunione e del condominio; materia contrattualistica; il rapporto di lavoro; opposizioni ad esecuzioni mobiliari ed immobiliari; diritto di famiglia (separazione, divorzio, filiazione e mantenimento) e volontaria giurisdizione; tutela del consumatore; usura bancaria e pratiche bancarie scorrette; recupero crediti; diritto agrario; infortunistica (danni a cose, lesioni micro e macropermanenti, danno da morte); successioni (divisioni ereditarie, lesione quota legittima); sovraindebitamento e cancellazione debiti (L. 3/20212).

Ambito Amministrativo Militare

Art. 3

Lo Studio Legale De Paola si impegna ad offrire l'assistenza e la consulenza legale a tutti gli associati del SINAFI alle seguenti condizioni:

- la prima consultazione, orale e senza redazione di pareri scritti, sarà a titolo gratuito;
- se dalla prima consultazione si rendesse necessario compiere attività di assistenza stragiudiziale, l'associato corrisponderà allo Studio Legale il rimborso delle spese competenze ed onorari nel rispetto del tariffario forense (D.M. n. 55/2014) con applicazione dei "valori minimi" della pertinente e vigente tabella di valore, con possibilità di pagamento dilazionato secondo le distinte fasi giudiziali (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
- per il caso di positivo esito della controversia dalla quale possa derivare in beneficio economico di particolare rilevanza per l'assistito e, comunque, superiore ad € 25.000,00 (euro venticinquemila/00), sarà da questi devoluto al legale un contributo in aumento della tariffa applicata secondo i "valori medi" di cui al detto tariffario.
- in ogni caso, sono esclusi dal presente accordo gli importi dovuti a titolo di tasse (contributo unificato e marche da bollo), spese di notifica, imposte di registrazione, trascrizioni, iscrizioni di garanzie reali, annotamento di atti, consulenze di altri professionisti (es.: medici legali, ingegneri, architetti, etc.), vacazioni e pernotti in altre città, come di qualunque altra "spesa viva" inerente la pratica affidata allo Studio.

Art. 4

Le parti, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, potranno dare ampia diffusione alla stessa, anche inserendola sui rispettivi siti internet, attraverso link di reindirizzamento, articoli, post e comunicati stampa appositamente predisposti.

Si precisa che tale forma divulgativa non costituisce “pubblicità legale”.

Il SI.NA.FI. ha altresì facoltà di informare i propri associati individualmente, con il mezzo ritenuto più utile allo scopo e fornire ad essi il recapito dello studio, indirizzi mail e numeri di cellulare del legale;

Art. 5

Il SI.NA.FI. ed il suo legale rappresentante, rimarranno, in ogni caso, estranei ad ogni rapporto nascente (anche di tipo economico) intrapreso tra lo Studio Legale De Paola ed i singoli associati, interessati ad avvalersi e profittare della presente convenzione, rispetto al quale saranno qualificabili come soggetto terzo.

Il SINAFI ed il suo legale rappresentante, inoltre, vengono manlevati, fin d’ora, da eventuali controversie che dovessero insorgere tra lo Studio e singoli associati;

Art. 6

La presente convenzione non prevede clausole di esclusiva e di irrevocabilità, con ciò il SINAFI ed il suo legale rappresentante saranno completamente liberi di stipulare ulteriori, analoghe e concomitanti convenzioni della specie con altri professionisti del settore;

Art. 7

La presente convenzione avrà durata di un anno decorrente dalla data della sottoscrizione. Alla scadenza naturale, la convenzione, ove non pervenga da una delle parti formale rescissione, si intenderà tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo della durata di un anno.

Ove le parti desiderassero apportare modifiche alle condizioni pattuite nella convenzione, dovranno procedere alla stipula di una nuova convenzione;

Art. 8

Fermo restando la scadenza naturale, le parti hanno facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento e senza motivazione alcuna.

Il recesso, tuttavia, dovrà essere manifestato in forma scritta – a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. – da inviarsi all'altra parte almeno trenta giorni prima della data indicata dal recedente;

Art. 9

Le parti si obbligano a conformare le attività conseguenti, attuative e/o connesse alla stipula della presente convenzione alle vigenti disposizioni normative relative al trattamento e alla protezione dei dati personali (l'art. 13 e segg. Del Regolamento UE 679/16 (GDPR);

Art. 10

Qualsiasi modifica o aggiunta e/o soppressione di clausole del presente accordo, dovranno essere apportate dalle parti soltanto in forma scritta, previa acquisizione del mutuo consenso;

Art.11

Per qualsiasi controversia nascente dalla presente convenzione sarà competente il Foro di Roma.

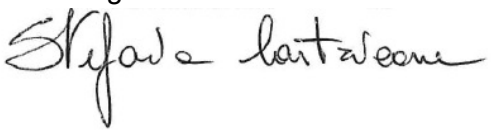
Il presente atto, composto di n. 5 pagine, viene redatto in duplice copia, una per ciascuna parte.

Roma, 30 ottobre 2026

LE PARTI

L'Avv. Benedetta De Paola

IL Segretario Generale SINAFI



Firmato digitalmente da: DE PAOLA BENEDETTA
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 30/10/2026 18:59:00